

DECISIONI CEEA

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1998

sugli aiuti di Stato concessi dalla Germania a favore dell'industria carboniera nel 1999

[notificata con il numero C(1998) 4569]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/299/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 3632/93/CECA della Commissione, del 28 dicembre 1993, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 9,

vista la decisione 1999/270/CE della Commissione, del 2 dicembre 1998, sugli aiuti di Stato concessi dalla Germania a favore dell'industria carboniera nel 1998⁽²⁾,

in considerazione dei seguenti motivi:

I

Con lettere del 25 settembre 1998, 2 dicembre 1998 e 14 dicembre 1998 la Germania, in ottemperanza all'articolo 9, paragrafo 1, della decisione n. 3632/93/CECA, ha notificato alla Commissione gli aiuti previsti a favore dell'industria carboniera nel 1999.

A norma della decisione n. 3632/93/CECA la Commissione deve pronunciarsi sulle seguenti misure finanziarie per il 1999:

- a) un aiuto al funzionamento a norma dell'articolo 3 della decisione, di importo pari a 5 141 milioni di DEM;
- b) un aiuto alla riduzione dell'attività a norma dell'articolo 4 della decisione, di importo pari a 3 220 milioni di DEM.
- c) un aiuto a norma dell'articolo 3 della decisione, di importo pari a 73 milioni di DEM, finalizzato al mantenimento in attività del personale in sotterraneo (Bergmannsprämie: premio ai minatori);
- d) un aiuto a norma dell'articolo 5 della decisione, di importo pari a 11,3 milioni di DEM, a copertura di oneri eccezionali a favore dell'impresa RAG Aktiengesellschaft;
- e) un aiuto a norma dell'articolo 5 della decisione, di importo pari a 748 milioni di DEM, a copertura di oneri eccezionali a favore delle imprese RAG Aktiengesellschaft e Sophia Jacoba GmbH, destinato a coprire i costi derivati o derivanti dalla ristrutturazione

del settore e non connessi con la produzione corrente (oneri residui).

Gli interventi finanziari previsti dalla Germania a favore dell'industria carboniera rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, della decisione n. 3632/93/CECA. Di conseguenza la Commissione deve pronunciarsi al riguardo conformemente all'articolo 9, paragrafo 4. La Commissione delibera in funzione della conformità degli interventi agli obiettivi ed ai criteri generali stabiliti dall'articolo 2 e ai criteri specifici stabiliti dagli articoli 3 e 4 della citata decisione nonché della compatibilità con il funzionamento del mercato comune. In ottemperanza all'articolo 9, paragrafo 6, della medesima decisione la Commissione valuta inoltre la conformità delle misure notificate con il piano di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione dell'attività da essa approvato nella decisione del 2 dicembre 1998.

II

Gli aiuti a norma dell'articolo 3, di importo pari a 5 141 milioni di DEM, sono destinati alle miniere delle imprese RAG Aktiengesellschaft, Preussag Anthrazit GmbH, Dr. Arnold Schäfer GmbH e Merchweiler GmbH.

Per quanto concerne la RAG Aktiengesellschaft l'aiuto è destinato particolarmente alle miniere Friedrich Heinrich/Rheinland, Niederberg, Walsum, Lohberg/Osterfeld, Prosper/Haniel, Westerholt, Auguste Victoria, Blumenthal/Haard e Heinrich Robert. È inoltre destinato alle miniere Endsdorf e Warndt/Luisenthal, che appartengono dal 1° gennaio 1998 alla RAG Aktiengesellschaft. Per quanto concerne la Preussag Anthrazit GmbH l'aiuto è destinato al pozzo di Ibbenbüren.

Questo aiuto è destinato alla copertura del divario fra il costo di produzione e il prezzo di vendita risultante dalla libera accettazione da parte dei contraenti delle condizioni dominanti nel mercato mondiale per il carbone di qualità equivalente proveniente da paesi terzi. Permette alle imprese ed ai centri di produzione di adoperarsi per conseguire una riduzione tendenziale dei costi di produzione.

Sulla base delle informazioni trasmesse dalla Germania nel 1999 i costi medi di produzione delle miniere che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 3, in prezzi costanti 1992, dovrebbero registrare una riduzione in cifre reali del 8,2 % rispetto al 1995 ed essere quindi

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1993, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 109 del 27.4.1999, pag. 14.